

Gazzetta ufficiale

C 226

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
3 agosto 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 226/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 215 del 27.7.2013	1
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2013/C 226/02	Parere C-1/13: Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE	2
2013/C 226/03	Causa C-112/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 marzo 2013 — A/B e a.	2
2013/C 226/04	Causa C-275/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 maggio 2013 — Elcogás, S.A./Amministrazione dello Stato e Iberdrola, S.A.	2
2013/C 226/05	Causa C-280/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Spagna) il 22 maggio 2013 — Barclays Bank S.A./Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera	3

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 226/06	Causa C-281/13 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Lord Inglewood e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, cause riunite T-229/11 e T-276/11, Inglewood e a./Parlamento	3
2013/C 226/07	Causa C-295/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt (Germania) il 28 maggio 2013 — Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K.	4
2013/C 226/08	Causa C-299/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 30 maggio 2013 — Isabelle Gielen/Ministerraad	5
2013/C 226/09	Causa C-300/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 30 maggio 2013 — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU	5
2013/C 226/10	Causa C-302/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 3 giugno 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, dichiarata in fallimento/VAS «Starptautiskā lidosta Rīga», AS «Air Baltic Corporation»	6
2013/C 226/11	Causa C-312/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 7 giugno 2013 — Claudiu Roșu/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală	7
2013/C 226/12	Causa C-313/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 7 giugno 2013 — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală/Cătălin Ienciu	7
2013/C 226/13	Causa C-317/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea	7
2013/C 226/14	Causa C-320/13: Ricorso proposto il 12 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	8
2013/C 226/15	Causa C-321/13: Ricorso proposto l'11 giugno 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio ...	8
2013/C 226/16	Causa C-322/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 13 giugno 2013 — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná	9
2013/C 226/17	Causa C-327/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 17 giugno 2013 — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, avv. Jérôme Theetten, in qualità di curatore fallimentare della società Illochroma SA	9
2013/C 226/18	Causa C-333/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig	9
Tribunale		
2013/C 226/19	Causa T-276/13: Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Growth Energy and Renewable Fuels Association/Consiglio	11



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 226/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 215 del 27.7.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 207 del 20.7.2013

GU C 189 del 29.6.2013

GU C 178 del 22.6.2013

GU C 171 del 15.6.2013

GU C 164 del 8.6.2013

GU C 156 del 1.6.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE

(Parere C-1/13)

(2013/C 226/02)

*Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali***Richiedente**

Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

Quesito sottoposto alla Corte

L'accettazione dell'adesione di un paese terzo alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esclusiva dell'Unione?

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 marzo 2013 — A/B e a.

(Causa C-112/13)

(2013/C 226/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

Parti

Convenuto e ricorrente in cassazione: A

Attori e resistenti in cassazione: B e a.

Questioni pregiudiziali

1) Se si debba dedurre dal «principio di equivalenza» previsto nell'ordinamento giuridico europeo, nell'applicazione del diritto dell'Unione europea a un sistema di procedura nel quale i giudici ordinari chiamati a decidere nel merito devono sì verificare anche l'anticostituzionalità di talune dispo-

sizioni, ma non godono della facoltà di abrogazione generalizzata delle leggi, riservata a una Corte costituzionale organizzata secondo precise modalità, che detti giudici ordinari, qualora una legge violi l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono durante il procedimento altresì adire la Corte costituzionale per ottenere l'abrogazione generalizzata di tale legge e non possono limitarsi a disapplicarne le disposizioni nel caso concreto.

2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione procedurale ai sensi della quale un giudice non competente a livello internazionale nomina per una parte, nell'impossibilità di accertarne il domicilio, un curatore in absentia, il quale con la sua «comparizione» in giudizio è in grado di determinare in maniera vincolante la competenza internazionale.

3) Se l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che sussiste una «comparizione del convenuto» ai sensi di tale disposizione solo se il relativo atto processuale è stato compiuto dal convenuto stesso o da un rappresentante legale cui egli abbia conferito procura, oppure se essa sia valida senza limitazioni anche nel caso di un curatore in absentia nominato in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.

(¹) GU L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 maggio 2013 — Elcogás, S.A./ Amministrazione dello Stato e Iberdrola, S.A.

(Causa C-275/13)

(2013/C 226/04)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Elcogás, S.A.

Convenute: Amministrazione dello Stato e Iberdrola, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante tale articolo (con particolare riferimento alle sentenze pronunciate nelle cause C-379/98 ⁽¹⁾ e C-206/06 ⁽²⁾), consenta di qualificare come «aiuto concesso dagli Stati, o mediante risorse statali» gli importi annualmente assegnati alla società Elcogás in quanto proprietaria di un impianto speciale per la produzione di energia elettrica, come previsto nei piani di redditività straordinari adottati in suo favore dal Consiglio dei ministri, quando il percepimento di tali importi rientra nella categoria generale dei «costi fissi del sistema elettrico» che, pagati dall'insieme degli utenti, sono trasferiti alle imprese del settore elettrico mediante successive liquidazioni effettuate dalla Comisión Nacional de Energía in conformità a criteri normativi predeterminati, senza margine di discrezionalità.

⁽¹⁾ Racc. pag. I-2099.

⁽²⁾ Racc. pag. I-5497.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Spagna) il 22 maggio 2013 — Barclays Bank S.A./Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera

(Causa C-280/13)

(2013/C 226/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca

Parti

Ricorrente: Barclays Bank S.A..

Resistenti: Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera.

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive, e i principi del diritto comunitario riguardanti la tutela del consumatore e l'equilibrio contrattuale debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa spagnola in materia ipotecaria la quale, pur prevedendo che il creditore ipotecario possa richiedere l'aumento delle garanzie qualora il valore stimato di un immobile ipotecato subisca una riduzione del 20 %, non consente, nel quadro del procedimento di esecuzione ipotecaria, che il consumatore-debitore esecutato possa richiedere,

previa valutazione in contraddittorio, la revisione di detto valore, almeno ai fini previsti dall'articolo 671 del codice di procedura civile, nell'ipotesi in cui tale valore sia aumentato in misura pari o superiore nel periodo intercorso tra la costituzione dell'ipoteca e l'esecuzione della stessa.

- 2) Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive, e i principi del diritto comunitario riguardanti la tutela del consumatore e l'equilibrio contrattuale debbano essere interpretati nel senso che ostino al regime processuale spagnolo sull'esecuzione ipotecaria, secondo il quale il creditore-esecutante può aggiudicarsi l'immobile ipotecato al 50 % del valore stimato (attualmente 60 %); nei confronti del consumatore-debitore esecutato questo implica una penalità ingiustificata pari al 50 % (attualmente 40 %) del suddetto valore.
- 3) Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive, e i principi del diritto comunitario riguardanti la tutela del consumatore e l'equilibrio contrattuale debbano essere interpretati nel senso che sussistano abuso di diritto e arricchimento senza causa quando il creditore-esecutante, in seguito all'aggiudicazione dell'immobile ipotecato al 50 % (attualmente 60 %) del valore stimato, chiede l'avvio dell'esecuzione sull'importo in sospeso a saldo del debito complessivo, malgrado il valore stimato e/o il valore effettivo del bene aggiudicato sia superiore alla cifra totale addebitata e tale azione sia disciplinata dal diritto processuale nazionale.
- 4) Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive, e i principi del diritto comunitario riguardanti la tutela del consumatore e l'equilibrio contrattuale debbano essere interpretati nel senso che, con l'aggiudicazione dell'immobile ipotecato per un valore stimato e/o effettivo superiore all'importo totale del mutuo ipotecario, trovi applicazione l'articolo 570 del codice di procedura civile che sostituisce gli articoli 579 e 671 del medesimo codice e se, di conseguenza, occorra presumere la totale soddisfazione del creditore esecutante.

⁽¹⁾ concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 22 maggio 2013 da Lord Inglewood e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, cause riunite T-229/11 e T-276/11, Inglewood e a./Parlamento

(Causa C-281/13 P)

(2013/C 226/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Lord Inglewood e a. (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

— Dichiarare:

— l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento (cause riunite T-229/11 e T-276/11).

— Con nuova decisione, dichiarare:

— l'illegittimità della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo di aumentare l'età pensionabile da 60 a 63 anni e di eliminare modalità speciali di godimento della pensione, vuoi anticipato, vuoi in parte sotto forma di capitale;

— l'annullamento delle decisioni impugnate;

— la condanna del Parlamento europeo alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale con la quale detto giudice ha respinto il loro ricorso avente ad oggetto l'impugnazione delle decisioni del Parlamento europeo di diniego del beneficio del vitalizio integrativo volontario, vuoi anticipato, vuoi all'età di 60 anni, vuoi in parte sotto forma di capitale.

In primo luogo, i ricorrenti invocano un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, ove le decisioni impugnate violerebbero i loro diritti quesiti o in attesa di liquidazione alle condizioni fissate e accettate al momento in cui hanno preso servizio.

In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il motivo attinente alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, dello Statuto dei deputati, ove tale disposizione preciserebbe che i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. La decisione del 1° aprile 2009 lederebbe infatti i diritti quesiti dei ricorrenti, vale a dire i diritti di chiedere la pensione anticipata ovvero di preferire di beneficiarne al compimento del sessantesimo anno di età e di goderne, eventualmente, in parte sotto forma di capitale.

In terzo luogo, il Tribunale sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto nell'affermare che lo Statuto dei deputati non era applicabile dato che esso sarebbe entrato in vigore successivamente alla decisione di portata generale del 1° aprile 2009, ove le decisioni individuali oggetto del ricorso sono state adottate successivamente a tale data.

In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento, ove i ricorrenti potevano legittimamente nutrire l'aspettativa di beneficiare della propria pensione, alle condizioni fissate e applicate ad una parte sostanziale del pagamento dei loro contributi previdenziali o al momento della loro cessazione dalle funzioni, rispetto a coloro che avevano beneficiato di regole derogatorie, vale a dire coloro che continuavano ad esercitare le loro funzioni e avevano compiuto il sessantesimo anno di età precedentemente all'entrata in vigore, il 14 luglio 2009, della decisione del 1° aprile 2009.

Infine, in Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel rigettare il motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità dopo aver rilevato che solo il 10 % degli affiliati sostenevano le conseguenze della crisi finanziaria ed i prevedibili effetti di un fondo costituito a termine, destinato a scomparire.

—————

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Darmstadt (Germania) il 28 maggio 2013 —
Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T.
GmbH/H. K.**

(Causa C-295/13)

(2013/C 226/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH

Resistente: H. K.

Questioni pregiudiziali

Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), 2 dell'articolo 5, punto 1, lettera a), dell'articolo 5, punto 1, lettera b), dell'articolo 5, punto 3 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007 ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»), nonché, dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽²⁾ (in prosieguo: il «regolamento sulle procedure di insolvenza»):

- 1) Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un'azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all'insorgere dell'insolvenza ovvero successivamente all'accertamento della situazione di decozione economica.

2) Sei giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un'azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all'insorgere dell'insolvenza ovvero successivamente all'accertamento della situazione di decozione economica, nel caso in cui l'amministratore non risieda in un altro Stato membro dell'Unione europea, bensì in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II?

3) Se l'azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1), ricada nella sfera di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza.

4) Qualora l'azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1), non ricada nella sfera di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza e/o la competenza del giudice in materia non si estenda ad un amministratore residente in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II

se si tratti di una procedura fallimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Lugano II.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

a) Se il giudice dello Stato membro in cui abbia sede la società debitrice sia competente a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II, in merito ad un'azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1);

α) se si tratti di un'azione in materia contrattuale ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II;

β) se si tratti di un'azione riguardante la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), della Convenzione di Lugano II;

b) se si tratti di un'azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ovvero di diritti derivanti da un siffatto illecito che costituiscano oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Lugano II.

⁽¹⁾ GU 2009, L 147, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 160, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 30 maggio 2013 — Isabelle Gielen/Ministerraad

(Causa C-299/13)

(2013/C 226/08)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Isabelle Gielen

Convenuto: Ministerraad

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di un'imposta sulla conversione obbligatoria ex lege di titoli al portatore in titoli nominativi o in titoli dematerializzati, e, in caso di risposta affermativa, se un'imposta siffatta possa essere giustificata sulla base dell'articolo 6 della summenzionata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 30 maggio 2013 — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

(Causa C-300/13)

(2013/C 226/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1

Parti

Ricorrente: Ayuntamiento de Benferri

Convenute: Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km» di cui al punto 20 dell'allegato I della direttiva 85/337 ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 97/11 ⁽²⁾, debba essere interpretata nel senso che include solo gli impianti elettrici costituiti da linee aeree che soddisfano i suddetti due requisiti.
- 2) Se la nozione di «trasporto di energia elettrica mediante linee aeree» di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere interpretata nel senso che include solo gli impianti per il trasporto dell'energia elettrica costituiti da linee aeree.

In caso di risposta negativa:

- 3) se la nozione di «trasporto di energia elettrica mediante linee aeree» di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II della direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che include le sottostazioni di trasformazione.
- 4) Se la nozione di «trasporto di energia elettrica mediante linee aeree» di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II della direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che include le sottostazioni di trasformazione, anche qualora la loro costruzione o il loro ampliamento vengano realizzati in base a un progetto che non include la costruzione di una linea aerea.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 3 giugno 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, dichiarata in fallimento/VAS «Starptautiskā lidosta Rīga», AS «Air Baltic Corporation»

(Causa C-302/13)

(2013/C 226/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts.

Parti

Ricorrente: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, dichiarata in fallimento

Convenute: VAS «Starptautiskā lidosta Rīga», AS «Air Baltic Corporation».

Questioni pregiudiziali

- 1) Se debba considerarsi una causa in materia civile o commerciale, ai sensi del regolamento [n. 44/2001] ⁽¹⁾, una controversia nella quale si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e la dichiarazione dell'illiceità del comportamento delle convenute, consistente in un accordo illecito e in un abuso di posizione dominante e che si basa sull'applicazione di atti normativi di portata generale di un altro Stato membro, tenuto conto del fatto che gli accordi illeciti sono nulli sin dal momento della loro conclusione e che, per contro, l'adozione di una norma è un'attività statale di diritto pubblico (acta iure imperii), alla quale si applicano le norme del diritto internazionale pubblico relative all'immunità giurisdizionale di uno Stato dinanzi ai giudici di altri Stati.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione (la causa è in materia civile o commerciale ai sensi del regolamento), se si debba considerare che il procedimento avviato con la domanda di risarcimento abbia ad oggetto una controversia in materia di validità delle decisioni degli organi societari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, il che consente di non riconoscere la decisione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- 3) Qualora l'oggetto del ricorso nel procedimento di risarcimento rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (competenze esclusive), se l'organo giurisdizionale dello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento abbia l'obbligo di accertare il ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento in relazione al riconoscimento di una decisione con la quale si accorda l'adozione di provvedimenti cautelari provvisori.
- 4) Se la clausola dell'ordine pubblico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento possa essere interpretata nel senso che il riconoscimento di una decisione con la quale si accorda l'adozione di provvedimenti cautelari provvisori sia contrario all'ordine pubblico di uno Stato membro qualora, in primo luogo, l'adozione dei provvedimenti cautelari provvisori si fondi principalmente sulla considerevole entità dell'importo richiesto, senza che sia stato eseguito un calcolo giustificato e, in secondo luogo, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di detta decisione possano causare un danno alle convenute che la ricorrente, società dichiarata in fallimento, non potrà risarcire in caso di rigetto del ricorso nel procedimento avviato dalla domanda di risarcimento, il che potrebbe ripercuotersi sugli interessi economici dello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento, ponendo così a rischio la sicurezza dello Stato, dal momento che la Repubblica di Lettonia detiene il 100 % delle azioni della Lidosta Rīga e il 52,6 % delle azioni della AS Air Baltic Corporation.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 7 giugno 2013 — Claudiu Roșu/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

(Causa C-312/13)

(2013/C 226/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: Claudiu Roșu

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

Questione pregiudiziale

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell'IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 7 giugno 2013 — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală/Cătălin Ienciu

(Causa C-313/13)

(2013/C 226/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

Convenuto: Cătălin Ienciu

Questione pregiudiziale

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell'IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-317/13)

(2013/C 226/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina⁽¹⁾;
- conservare gli effetti della decisione del Consiglio 2013/129/UE sinché essa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme rituali;
- condannare Consiglio dell'Unione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

In limine, il Parlamento ricorda che il preambolo della decisione impugnata rinvia alle seguenti basi giuridiche: l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽²⁾ e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio si riferisce implicitamente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), dell'ex Trattato sull'Unione europea.

Il Parlamento invoca due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

In primo luogo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha fondato la sua decisione su una base giuridica, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE, che è stata abrogata successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ne consegue che la decisione impugnata sarebbe fondata unicamente sulla decisione 2005/387/GAI. Quest'ultima costituisce una base giuridica derivata e sarebbe pertanto illegittima.

In secondo luogo, e alla luce di quanto precede, il Parlamento considera che la procedura decisionale sia inficiata da violazioni delle forme sostanziali. Da un lato, se l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE fosse stato applicabile, il Parlamento avrebbe dovuto essere consultato prima dell'adozione della decisione impugnata conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, UE. Orbene, il Parlamento sostiene che ciò non è accaduto. Dall'altro, se si considerassero applicabili le disposizioni derivanti dal Trattato di Lisbona, il Parlamento avrebbe dovuto essere associato alla procedura legislativa sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. In entrambi i casi, poiché il Parlamento non è stato coinvolto nell'adozione della decisione impugnata, quest'ultima sarebbe inficiata da una violazione di una forma sostanziale.

Infine, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento considera che occorre, conformemente all'articolo 264, secondo comma, TFUE, conservare gli effetti della decisione impugnata, sinché essa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme rituali.

⁽¹⁾ GU L 72, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 127, pag. 32.

Ricorso proposto il 12 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-320/13)

(2013/C 226/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽¹⁾, e comunque non comunicando alla Commissione siffatte disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 27, paragrafo 1, della suddetta direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE una penalità, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/28/CE, di importo pari ad EUR 133 228,80 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 dicembre 2010.

⁽¹⁾ GU L 140, pag. 16.

Ricorso proposto l'11 giugno 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-321/13)

(2013/C 226/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire la direttiva 2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾ o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010 è scaduto il 30 giugno 2011.

(¹) GU L 233, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 13 giugno 2013 — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná

(Causa C-322/13)

(2013/C 226/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Parti

Ricorrente: Ulrike Elfriede Grauel Rüffer

Convenuta: Katerina Pokorná

Questione pregiudiziale

Se l'interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE osti all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come quelle controverse nella presente fattispecie, che riconoscono il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano ai soli cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, e non anche ai cittadini di altri Stati membri dell'UE, a prescindere dalla loro residenza nella provincia di Bolzano.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 17 giugno 2013 — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, avv. Jérôme Theetten, in qualità di curatore fallimentare della società Illochroma SA

(Causa C-327/13)

(2013/C 226/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Burgo Group SpA

Convenuti: Illochroma SA, in liquidazione, avv. Jérôme Theetten, in qualità di curatore fallimentare della società Illochroma SA

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, in particolare gli articoli 3, 16, 27, 28 e 29, debba essere interpretato nel senso che:

- la «dipendenza» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere intesa come una succursale del debitore nei confronti del quale è stata aperta la procedura principale ed esso osta a che, nell'ambito della liquidazione concomitante di diverse società appartenenti al medesimo gruppo, queste possano essere oggetto di una procedura secondaria nello Stato membro in cui hanno la loro sede legale, a motivo del fatto che esse sono dotate di personalità giuridica;
- la persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria deve essere domiciliata o avere la propria sede sociale nel territorio del giudice dello Stato membro al quale è chiesta tale procedura, o se tale diritto debba essere riservato a tutti i cittadini dell'Unione, a condizione che dimostrino l'esistenza di un rapporto giuridico con la dipendenza in questione;
- quando la procedura di insolvenza principale è una procedura di liquidazione, l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza di una dipendenza può essere ordinata solo se soddisfa criteri di opportunità riservati all'apprezzamento del giudice dello Stato membro dinanzi al quale è avviata la procedura secondaria.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Causa C-333/13)

(2013/C 226/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Leipzig

Parti

Ricorrenti: Elisabeta Dano, Florin Dano

Resistente: Jobcenter Leipzig

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ambito di applicazione *ratione personae* dell'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ⁽¹⁾ ricomprenda anche i soggetti che non intendono avvalersi di prestazioni previdenziali o a sostegno della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, ma di una prestazione speciale di carattere non contributivo a norma dei suoi articoli 3, paragrafo, 3 e 70.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell'articolo 70 del regolamento, escludano del tutto o in parte i cittadini dell'Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione: se a) l'articolo 18 TFUE e/o b) il combinato disposto dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo periodo, lettera a) e paragrafo 2, terzo periodo, TFUE e dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 ⁽²⁾ osti a che gli Stati mem-

bri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004, escludano in tutto o in parte i cittadini dell'Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.

- 4) Nel caso in cui, in base alla risposta alle questioni che precedono, l'esclusione parziale dalle prestazioni volte a garantire la sussistenza sia conforme al diritto dell'Unione: se la concessione di prestazioni non contributive volte a garantire la sussistenza possa essere limitata per i cittadini dell'Unione, salvo situazioni di grave emergenza, alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nel paese di provenienza, o se invece gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali impongano prestazioni più ampie atte a permettere una permanenza duratura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Growth Energy and Renewable Fuels Association/Consiglio

(Causa T-276/13)

(2013/C 226/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Growth Energy (Washington, Stati Uniti d'America), Renewable Fuels Association (Washington, Stati Uniti d'America) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America (GU L 49, pag. 10), nella parte in cui incide sulle ricorrenti e sui loro affiliati; e
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti dieci motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo optato per un dazio esteso all'intero paese e rifiutato di calcolare un dazio antidumping su base individuale benché disponesse di tutte le informazioni a tal fine necessarie, avrebbe agito in modo contrario al regolamento di base. Al riguardo, le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti e un errore di diritto, omesso di motivare le proprie conclusioni, disatteso il suo dovere di diligenza e violato i diritti della difesa nonché il principio di certezza giuridica e il legittimo affidamento delle ricorrenti.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo adeguato il prezzo all'esportazione in sede di calcolo del margine di dumping, laddove non ha compiuto un adeguamento verso l'alto dei prezzi all'esportazione per le miscele dei miscelatori interessati, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti e in un errore di diritto.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo sovrastimato il volume delle importazioni di bioetanolo provenienti dagli Stati Uniti d'America e non avendo trattato queste importazioni allo stesso modo delle importazioni del medesimo prodotto provenienti da paesi terzi, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e violato il regolamento di base nonché il principio di non discriminazione.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e violato il regolamento di base in sede di calcolo del margine di pregiudizio.
- 5) Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo effettuato la sua valutazione del grave pregiudizio sulla base di un'industria dell'Unione europea che non produce un prodotto simile e avendo definito l'industria dell'Unione europea prima di definire il prodotto simile, avrebbe commesso manifesti errori di valutazione e violato il regolamento di base.
- 6) Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe inficiato da manifesti errori di valutazione e da errori di diritto, in quanto il grave pregiudizio da esso indicato è determinato sulla base di dati relativi a un campione di produttori dell'Unione europea non rappresentativo.
- 7) Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo concluso che il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione europea non è stato interrotto da altre cause di grave pregiudizio, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione.
- 8) Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, avendo adottato una misura antidumping non necessaria, avrebbe commesso un errore di diritto e violato il principio di proporzionalità.
- 9) Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e violato i principi di buona amministrazione e di non discriminazione, in quanto ha ritenuto che l'inchiesta sul bioetanolo originario degli Stati Uniti si fondasse su una denuncia adeguatamente documentata, allorché quest'ultima non rispettava i requisiti previsti dal regolamento di base.
- 10) Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso molteplici violazioni dei diritti della difesa delle ricorrenti e omesso la motivazione nell'ambito dell'adozione del regolamento impugnato, dato che le conclusioni definitive sulle quali esso è basato non conterebbero fatti e considerazioni essenziali ai fini dell'adozione

delle misure definitive. La Commissione avrebbe altresì modificato il periodo di validità di dette misure senza motivare perché non ha tempestivamente accordato alle ricorrenti l'accesso al fascicolo non riservato, né concesso alle ricorrenti un termine adeguato per presentare osservazioni in merito alle conclusioni definitive.

Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Marquis Energy/ Consiglio

(Causa T-277/13)

(2013/C 226/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marquis Energy LLC (Hennepin, Stati Uniti d'America) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America (GU L 49, pag. 10), nella parte in cui incide sulla ricorrente; e

— condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti dieci motivi.

1) Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo optato per un dazio esteso all'intero paese e rifiutato di calcolare un dazio antidumping su base individuale benché disponesse di tutte le informazioni a tal fine necessarie, avrebbe agito in modo contrario al regolamento di base. Al riguardo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti e un errore di diritto, omesso di motivare le proprie conclusioni, disatteso il suo dovere di diligenza e violato i diritti della difesa nonché il principio di certezza giuridica e il legittimo affidamento della ricorrente.

2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo adeguato il prezzo all'esportazione in sede di calcolo del margine di dumping, laddove non ha compiuto un adeguamento verso l'alto dei prezzi all'esportazione per le miscele dei miscelatori interessati, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti e in un errore di diritto.

3) Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo sovrastimato il volume delle importazioni di bioetanolo provenienti dagli Stati Uniti d'America e non avendo trattato queste importazioni allo stesso modo delle importazioni del medesimo prodotto provenienti da paesi terzi, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e violato il regolamento di base nonché il principio di non discriminazione.

4) Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e violato il regolamento di base in sede di calcolo del margine di pregiudizio.

5) Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo effettuato la sua valutazione del grave pregiudizio sulla base di un'industria dell'Unione europea che non produce un prodotto simile e avendo definito l'industria dell'Unione europea prima di definire il prodotto simile, avrebbe commesso manifesti errori di valutazione e violato il regolamento di base.

6) Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe inficiato da manifesti errori di valutazione e da errori di diritto, in quanto il grave pregiudizio da esso indicato è determinato sulla base di dati relativi a un campione di produttori dell'Unione europea non rappresentativo.

7) Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, avendo concluso che il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione europea non è stato interrotto da altre cause di grave pregiudizio, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione.

8) Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, avendo adottato una misura antidumping non necessaria, avrebbe commesso un errore di diritto e violato il principio di proporzionalità.

9) Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e violato i principi di buona amministrazione e di non discriminazione, in quanto ha ritenuto che l'inchiesta sul bioetanolo originario degli Stati Uniti si fondasse su una denuncia adeguatamente documentata, allorché quest'ultima non rispettava i requisiti previsti dal regolamento di base.

10) Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso molteplici violazioni dei diritti della difesa della ricorrente e omesso la motivazione nell'ambito dell'adozione del regolamento impugnato, dato che le conclusioni definitive sulle quali esso è basato non conterebbero fatti e considerazioni essenziali ai fini dell'adozione delle misure definitive. La Commissione avrebbe altresì modificato il periodo di validità di dette misure senza motivare perché non ha tempestivamente accordato alla ricorrente l'accesso al fascicolo non riservato, né concesso alla ricorrente un termine adeguato per presentare osservazioni in merito alle conclusioni definitive.

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Ledra Advertising/Commissione e BCE

(Causa T-289/13)

(2013/C 226/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ledra Advertising Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 958 920 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;
- dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest'ultima; e
- nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» ⁽¹⁾, in quanto:
 - detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;
 - ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e
 - i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:
 - nel momento in cui la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;
 - la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» ⁽²⁾;
 - l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e

— non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi della ricorrente non era necessaria o proporzionata.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari della ricorrente sarebbero stati tutelati dai diritti ad essa derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita della ricorrente era sufficientemente diretta e prevedibile.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente la ricorrente, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — CMBG/Commissione e BCE

(Causa T-290/13)

(2013/C 226/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CMBG Ltd (Tortola, British Virgin Islands) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, e A. Paschalides, lawyer)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 1 999 121,60 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;
- dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza della Corte per conformarsi a quest'ultima; e
- nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» ⁽¹⁾, in quanto:
 - detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;
 - ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e

- i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:

— nel momento in cui la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;

— la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;

— le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»⁽²⁾;

— l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;

— lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e

— non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.

3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi della ricorrente non era necessaria o proporzionata.

4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari della ricorrente sarebbero stati tutelati dai

diritti ad essa derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita della ricorrente era sufficientemente diretta e prevedibile.

5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente la ricorrente, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Eleftheriou e Papachristofi/Commissione e BCE

(Causa T-291/13)

(2013/C 226/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Andreas Eleftheriou (Dherynia, Cipro); Eleni Eleftheriou (Dherynia); e Lilia Papachristofi (Dherynia) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor, e A. Paschalides, lawyer:)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 347 520,68 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;

- dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest'ultima; e
- nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» ⁽¹⁾, in quanto:
 - detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;
 - ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e
 - i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:
 - nel momento in cui i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;
 - i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» ⁽²⁾;
 - l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e
 - non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi dei ricorrenti non era necessaria o proporzionata.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari dei ricorrenti sarebbero stati tutelati dai diritti ad essi derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita dei ricorrenti era sufficientemente diretta e prevedibile.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove

venga accertato che la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Evangelou/Commissione e BCE

(Causa T-292/13)

(2013/C 226/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Evangelou (Derynia, Cipro) e Yvonne Evangelou (Derynia) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 1 552 110,64 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;

— dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest'ultima; e

— nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» ⁽¹⁾, in quanto:

— detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;

— ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e

— i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:

— nel momento in cui i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;

— i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;

— le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» ⁽²⁾;

— l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;

— lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e

— non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.

3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi dei ricorrenti non era necessaria o proporzionata.

4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari dei ricorrenti sarebbero stati tutelati dai diritti ad essi derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita dei ricorrenti era sufficientemente diretta e prevedibile.

5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Theophilou/Commissione e BCE

(Causa T-293/13)

(2013/C 226/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Theophilou (Nicosia, Cipro) e Eleni Theophilou (Nicosia) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 1 583 479 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;

— dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest'ultima; e

— nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli»⁽¹⁾, in quanto:

— detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

- ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e
- i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:
- nel momento in cui i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;
- i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
- le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»⁽²⁾;
- l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
- lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e
- non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salva-
- guardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi dei ricorrenti non era necessaria o proporzionata.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari dei ricorrenti sarebbero stati tutelati dai diritti ad essi derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita dei ricorrenti era sufficientemente diretta e prevedibile.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

⁽¹⁾ V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

⁽²⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 27 maggio 2013 — Fialtor/Commissione e BCE

(Causa T-294/13)

(2013/C 226/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fialtor Ltd (Belize, Belize) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 278 925,79 in quanto le condizioni poste nel protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;
- dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, ai sensi dell'articolo 19, alla luce della sentenza della Corte per conformarsi a quest'ultima; e
- nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell'articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d'intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» ⁽¹⁾, in quanto:
 - detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;
 - ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e
 - i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:

- nel momento in cui la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari non erano state ancora stabilite «condizioni previste dalla legge» nell'acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;
 - la ricorrente è stata privata dei suoi depositi bancari senza il «pagamento in tempo utile di una giusta indennità» in violazione all'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che «[n]el rispetto del principio di proporzionalità (...) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» ⁽²⁾;
 - l'interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo;
 - lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziarie e la sua redditività economica; e
 - non vi era un rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell'articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era «quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (...) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri» senza paralizzare la sua economia.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi della ricorrente non era necessaria o proporzionata.
 - 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari della ricorrente sarebbero stati tutelati dai diritti ad essa derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita della ricorrente era sufficientemente diretta e prevedibile.

5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente la ricorrente, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all'applicazione di quest'ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione della ricorrente dei suoi depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

(¹) V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoepfenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).

(²) Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Adler Modemärkte/ UAMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Causa T-296/13)

(2013/C 226/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (Haibach, Germania) (Rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blufin SpA (Carpi, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 aprile 2013, procedimento R 386/2012-2 in quanto in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene gli elementi denominativi "MARINE BLEU" per prodotti e servizi della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 6 637 193

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Blufin SpA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "BLUMARINE" per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94

Ricorso proposto il 28 maggio 2013 — Nordex Holding/ UAMI — Fontana Food (Taverna)

(Causa T-302/12)

(2013/C 226/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nordex Holding A/S (Dronninglund, Danimarca) (rappresentante: M. Kleis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2013 nel procedimento R 2608/2011-1;
- annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 ottobre 2011, n. 4891 C, che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata;
- condannare alle spese l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Taverna» — Domanda di marchio comunitario n. 5 466 909

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti agli articoli 53, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di parziale nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 giugno 2013 — Silicium España Laboratorios/UAMI — LLR-G5 (LLRG5)

(Causa T-306/13)

(2013/C 226/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Silicium España Laboratorios, SL (Vila-Seca, Spagna) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 marzo 2013 (procedimento n. R 383/2012-1) in quanto dichiara nullo il marchio comunitario n. 3384625 «LLRG5», perché richiesto in mala fede;
- confermare la decisione della divisione di annullamento del 20 dicembre 2011 nel procedimento 4174 C;
- condannare alle spese l'UAMI, comprese quelle sostenute da Silicium connesse al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «LLRG5» — Domanda n. 3 384 625

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/009.

Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Repsol/UAMI — Argiles (ELECTROLINERA)

(Causa T-308/13)

(2013/C 226/30)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Devaureix e L. Montoya Terán)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Josep María Adell Argiles (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e privare di efficacia la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 marzo 2013, procedimento R 1565/2012-1, e, di conseguenza, concedere la registrazione del marchio comunitario n. 9 548 884 «ELECTROLINERA» per prodotti delle classi 4, 37 e 39, che sono stati rifiutati dalla decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ELECTROLINERA» per prodotti e servizi delle classi 4, 35, 37 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 9 548 884

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Josep María Adell Argiles

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale denominativo «ELECTROLINERA» per prodotti delle classi 6, 9 e 12

Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso, parziale annullamento della decisione della divisione d'opposizione e, pertanto, più ampio rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparaggon/UAMI — Gaba International (ELMA)

(Causa T-309/13)

(2013/C 226/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enosi Mastichoparaggon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. Malamis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaba International Holding AG (Amburgo, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 26 marzo 2013, procedimento R 1539/2012-4;
- condannare l'Ufficio e la controinteressata (opponente dinanzi alla divisione di opposizione e appellata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente il marchio comunitario (richiedente l'annullamento).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELMA» per prodotti della classe 5 — Registrazione internazionale n. 900 845 che designa la Comunità europea.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ELMEX» per prodotti delle classi 3, 5 e 21, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 giugno 2013 — Portogallo/Commissione

(Causa T-314/13)

(2013/C 226/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, M. Gorjão Henriques e J. da Silva Sampaio, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea C(2013) 1870 def.;
- dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie del regolamento (CE) n. 16/2003 ⁽¹⁾, e, in concreto, del suo articolo 7, per violazione di formalità sostanziali, violazione del regolamento (CE) n. 1164/94 ⁽²⁾ o, in ogni caso, dei principi generali di diritto vigenti nell'ordinamento giuridico dell'UE;
- dichiarare che la Commissione europea è tenuta a procedere al pagamento del saldo rimanente;
- in subordine:
 - a) dichiarare la prescrizione del procedimento di recupero degli importi già versati e del diritto alla trattenuta del saldo non ancora versato;

b) dichiarare l'obbligo di riduzione della rettifica effettuata dalla Commissione europea in relazione alle eventuali irregolarità che determinano il mancato pagamento integrale del saldo e il recupero integrale delle spese versate successivamente al 3 giugno 2003 ma fatturate tra il giugno del 2002 e il febbraio del 2003;

— in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi di ricorso:

1) Primo motivo: illegittimità del regolamento (CE) n. 16/2003 per violazione di formalità sostanziali e violazione di norma di rango superiore

Il regolamento (CE) n. 16/2003 è illegittimo poiché non è stato adottato dal collegio dei commissari né a titolo del procedimento di autorizzazione, né del procedimento scritto o di un altro procedimento semplificato conforme al regolamento interno della Commissione europea⁽³⁾, nella versione in vigore alla data di adozione del citato regolamento, e in quanto esso non ha rispettato l'articolo 18 del regolamento interno della Commissione in vigore alla data della sua adozione e nella misura in cui la Commissione ha interpretato l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 16/2003 in modo contrario al regolamento (CE) n. 1164/94.

2) Secondo motivo: violazione delle norme europee relative all'ammissibilità delle spese

La decisione impugnata viola norme giuridiche di applicazione del Trattato, in particolare per quanto riguarda la questione se le spese versate successivamente e durante l'inizio del periodo di ammissibilità, sebbene fatturate prima di tale periodo, costituiscano spese ammissibili al finanziamento europeo.

3) Terzo motivo: violazione dei principi di legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell'obbligo dell'amministrazione di rispettare i propri atti

La Commissione europea ha costantemente interpretato la norma in questione nel senso sostenuto dalla Repubblica portoghese.

L'interpretazione di cui trattasi proveniva da fonti autorizzate della Commissione europea ed era stata comunicata alla Repubblica portoghese nonché agli altri Stati membri; il suo contenuto era, chiaramente, tale che la Repubblica portoghese poteva legittimamente aspettarsi che le fatture ricevute precedentemente, e pagate successivamente, alla presentazione della richiesta di pagamento completo alla Commissione europea fossero ammissibili.

L'imposizione dell'interpretazione che la Commissione sostiene attualmente viola manifestamente il principio della certezza del diritto, imponendo oneri finanziari sostanziali alla Repubblica Portoghese, anche qualora tale interpretazione non fosse certa né prevedibile.

4) Quarto motivo, in subordine: violazione del principio di proporzionalità

Sebbene sia vero che, ai sensi dell'articolo H dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione europea può effettuare le rettifiche finanziarie che ritiene necessarie e che possono comportare la soppressione totale o parziale dell'aiuto concesso per il progetto, essa deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, come il tipo di irregolarità e la portata del possibile impatto finanziario delle eventuali lacune dei sistemi di gestione o di controllo. Al riguardo, non si capisce come si possa prevedere una soppressione totale dei contributi concessi, in quanto le rettifiche del 100 % si applicano solo se le lacune nei sistemi di gestione e di controllo sono talmente significative, o l'irregolarità accertata è così grave, da costituire un'inosservanza totale delle norme comunitarie, di modo che tutti i pagamenti risultano irregolari.

Le difficoltà interpretative sono un fattore decisivo di attenuazione che dovrebbe essere sempre preso in considerazione dalla Commissione europea. Alla luce delle circostanze descritte, esistono misure meno restrittive — come l'applicazione di un tasso ridotto o addirittura la rinuncia a qualunque rettifica — che consentono di raggiungere l'obiettivo perseguito.

5) Quinto motivo, in subordine: prescrizione

In ogni caso, le spese anteriori al 3 giugno 2003 si sarebbero già prescritte, poiché l'ultima fattura risale al 28 febbraio 2003, tre mesi e due giorni prima della data di cui trattasi.

In base al regolamento (CE) n. 2988/95⁽⁴⁾, del 18 dicembre, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità.

(1) Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU L 2, pag. 7).

(2) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

(3) GU L 308 dell'8 dicembre 2000, pag. 26.

(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 giugno 2013 — Pappalardo e.a./Commissione

(Causa T-316/13)

(2013/C 226/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara); Fedemar Srl (Cetara); Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia); Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara); Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara, Italia); e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per il danno causato con l'emanazione del regolamento del 12 giugno 2008, n. 530, istitutivo di misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 marzo 2011 resa nella causa C-221/09;
- e, per l'effetto, condannare la Commissione europea a risarcirgli i danni causati;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa precisano che la responsabilità extracontrattuale in questione sorge per aver illegittimamente disposto la Commissione, con il regolamento 530/2008, il fermo obbligatorio della pesca del tonno rosso dal 16 giugno 2008 per le imbarcazioni battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta, mentre analogo fermo è stato disposto nei confronti di imbarcazioni battenti bandiera spagnola solo a partire dal 23 giugno 2008.

Secondo i ricorrenti, nel presente caso sussistono tutti i presupposti necessari ad integrare la responsabilità delle istituzioni europee per attività legislativa, ovvero: la violazione grave di una norma che tutela i singoli, l'effettività del danno e l'esistenza di nesso causale tra tale comportamento e il danno invocato.

Viene sottolineato a questo riguardo che il regolamento 530/2008 è stato dichiarato integralmente invalido dalla Corte di Giustizia per violazione del principio di non discriminazione, e che secondo una giurisprudenza costante, la violazione del principio di non discriminazione rientra fra le ipotesi di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli.

Ricorso proposto il 13 giugno 2013 — Vita Phone/UAMI (LIFEDATA)

(Causa T-318/13)

(2013/C 226/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vita Phone GmbH (Mannheim, Germania) (Rappresentanti: avv.ti P. Ruess e A. Doepner-Thiele)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 marzo 2013, procedimento R 1072/2012-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "LIFEDATA" per prodotti e servizi delle classi 10 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 10 525 053

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1 lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 25 maggio 2013 — ZZ e a./Fondo europeo per gli investimenti

(Causa F-51/13)

(2013/C 226/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni risultanti dai fogli paga del mese di febbraio 2013, nei quali è stabilito l'adeguamento annuale delle retribuzioni limitato al tasso dell'1,8 % per il 2013 e l'annullamento dei fogli paga successivi. Inoltre, la conseguente domanda di condannare l'istituzione al risarcimento dei presunti danni materiali e morali.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione contenuta nei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2013, in cui è stabilito l'adeguamento annuale delle retribuzioni limitato al tasso dell'1,8 % per il 2013, e, di conseguenza, annullare le analoghe decisioni contenute nei fogli paga successivi;
- condannare il convenuto, a titolo di risarcimento del danno materiale, a versare i) il saldo della retribuzione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2013, ossia un aumento dell'1,8 % per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; ii) il saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dell'1,8 % per il 2013 sull'ammontare delle retribuzioni che verranno corrisposte a partire dal gennaio 2014; iii) gli interessi di mora sui saldi delle retribuzioni dovuti sino al completo pagamento degli importi dovuti; il tasso degli interessi moratori da applicare dovrà essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di tre punti, e iv) un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita di potere d'acquisto;
- condannare il convenuto al pagamento a ogni ricorrente dell'importo di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

— condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 2 giugno 2013 — ZZ/BEI

(Causa F-55/13)

(2013/C 226/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l'anno 2011, nella parte in cui non gli attribuisce la nota «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per la promozione alla funzione D e nella parte in cui fissa i suoi obiettivi per l'anno 2012, l'annullamento delle linee guida per il rapporto di notazione 2011 e, infine, la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente pretende aver subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare a) il provvedimento datato 18 dicembre 2012, nella parte in cui il Comitato dei Ricorsi ex art. 22 reg. pers. ed ex Note to Staff N. 715 HR/P&O/2012-0103 del 29 marzo 2012, ha respinto il ricorso contro il suo rapporto informativo del 2011; b) il rapporto informativo 2011 nella parte valutazione, nella parte in cui non li sintetizza con la nota «Exceptional performance» o con la nota «Very good performance» e, infine, nella parte in cui non lo propone per la promozione alla funzione D, nonché nella parte in cui fissa i suoi obiettivi per l'anno 2012; c) tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le promozioni ex nota «2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles» del Direttore HR, di maggio 2012 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omissso di prenderlo in considerazione al punto «Promotions from Function E to D»;
- annullare o non applicare delle linee guida stabilite dalla direzione «Risorse umane» con la nota RH/P&O/2011-0242 n. 709 del 13 dicembre 2011 e relative «Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise» del 14 dicembre 2011, anche nella parte in cui prevedono che il giudizio

finale sia espresso con una sintesi verbale ma non stabiliscono i criteri cui deve attenersi il valutatore affinché una performance sia considerata «exceptionnelle dépassant les attentes»; ovvero «très bonne»; oppure «répondant à toutes les attentes»;

- condannare la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali ed alle spese di lite.

Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-57/13)

(2013/C 226/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea


Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con cui è stabilito l'abbuono dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in applicazione delle nuove DGE e della decisione di rigetto del reclamo.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'8 gennaio 2013 recante il calcolo dell'abbuono dei diritti pensionistici da lui maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione;
 - se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 12 marzo 2013 diretto ad ottenere l'applicazione delle DGE e dei tassi attuariali vigenti al momento della domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici;
 - condannare la Commissione alle spese.
-

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 226/20	Causa T-277/13: Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Marquis Energy/Consiglio	12
2013/C 226/21	Causa T-289/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Ledra Advertising/Commissione e BCE ...	13
2013/C 226/22	Causa T-290/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — CMBG/Commissione e BCE	14
2013/C 226/23	Causa T-291/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Eleftheriou e Papachristofi/Commissione e BCE	15
2013/C 226/24	Causa T-292/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Evangelou/Commissione e BCE	17
2013/C 226/25	Causa T-293/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Theophilou/Commissione e BCE	18
2013/C 226/26	Causa T-294/13: Ricorso proposto il 27 maggio 2013 — Fialtor/Commissione e BCE	19
2013/C 226/27	Causa T-296/13: Ricorso proposto il 30 maggio 2013 — Adler Modemärkte/UAMI — Blufin (MARINE BLEU)	21
2013/C 226/28	Causa T-302/12: Ricorso proposto il 28 maggio 2013 — Nordex Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna)	21
2013/C 226/29	Causa T-306/13: Ricorso proposto il 5 giugno 2013 — Silicium España Laboratorios/UAMI — LLR-G5 (LLRG5)	22
2013/C 226/30	Causa T-308/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Repsol/UAMI — Argiles (ELECTROLINERA)	22
2013/C 226/31	Causa T-309/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparaggon/UAMI — Gaba International (ELMA)	23
2013/C 226/32	Causa T-314/13: Ricorso proposto il 12 giugno 2013 — Portogallo/Commissione	23
2013/C 226/33	Causa T-316/13: Ricorso proposto l'11 giugno 2013 — Pappalardo e.a./Commissione	25
2013/C 226/34	Causa T-318/13: Ricorso proposto il 13 giugno 2013 — Vita Phone/UAMI (LIFEDATA)	25
Tribunale della funzione pubblica		
2013/C 226/35	Causa F-51/13: Ricorso proposto il 25 maggio 2013 — ZZ e a./Fondo europeo per gli investimenti	26
2013/C 226/36	Causa F-55/13: Ricorso proposto il 2 giugno 2013 — ZZ/BEI	26
2013/C 226/37	Causa F-57/13: Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — ZZ/Commissione	27



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT